SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 26 settembre 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINAZIONE 24 settembre 2009.

Nomina del prof. Giuseppe Borgia a componente l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

D'intesa tra loro,

nominano

il prof. Giuseppe Borgia componente l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Roma, 24 settembre 2009

Il Presidente del Senato della Repubblica: SCHIFANI

Il Presidente della Camera dei deputati: FINI

09A11333

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Galatina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Galatina (Lecce);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Galatina (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto Capuano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Galatina (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 agosto 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1 , lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 36642/2009 Area II EE.LL. del 13 agosto 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Galatina (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberto Capuano.

Roma, 27 agosto 2009

Il Ministro: MARONI

09A11263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Montottone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati nnnovati gli organi elettivi del comune di Montottone (Ascoli Piceno);

Considerato altresì che, in data 14 agosto 2009, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montottone (Ascoli Piceno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montottone (Ascoli Piceno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuliano Amici.

Il citato amministratore, in data 14 agosto 2009, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montottone (Ascoli Piceno).

Roma, 27 agosto 2009

Il Ministro: MARONI

09A11262

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 luglio 2009.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente: «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente: «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente: «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007 e il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2008, recante la ripartizione delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, in base al quale risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» – programma «protezione sociale per particolari categorie» – U.P.B. 17.1.2 «Interventi», il capitolo 1319 con uno stanziamento di euro 7.746.853;

Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile - e del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, in data 5 maggio 2009 e 18 maggio 2009;

Considerato che, per il corrente anno 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo,

sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente: «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», ha cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre 2007;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2009, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2009, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis* della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 477 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 5.025.672.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2009, pari ad euro 2.721.181 sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-*bis*; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente ufficio dell'economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2009.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2009, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2009 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre 2009, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sul fondo di cui al capitolo 1319 economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2009

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 8, foglio n. 305

ALLEGATO

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE PER L'ANNO 2009

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione centrale dei servizi del tesoro
Ufficio 7
Via Casilina, 3

00182 R O M A

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome………………………………. nome……………………………….
nato/a il……………………….a…………………………………………………(Prov………)
codice fiscale…………………..………………………………………………………………..
residente a……………………………………………………………………..(Prov………)
in via/piazza……………………………………………………n……………….(CAP………)
tel………………………………

grande invalido/a di Tabella, E lettera……….. (iscrizione n…………………) come da allegato mod.69 (1) o decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per l'anno 2009.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

- o di avere usufruito per l'anno 2008 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione dall'Ufficio 7 di cui all'articolo 2, comma 2, di averne titolo;
- o di non aver usufruito nell'anno 2009, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile;
  - o di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
  - o di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art.1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma (2) ……………………………………………………………………………………..

(1) Da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta.
(2) In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

09A11328

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2009.

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti;

Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al citato art. 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010;

Visto l'art. 1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale sono modificate talune modalità applicative delle disposizioni di cui al citato art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante «Attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66, del 18 marzo 2008;

Visto l'art. 1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in base al quale le disposizioni di cui al citato art. 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto l'art. 29, comma 6, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, che prevede l'emanazione di un provvedimento modificativo del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio finalizzato a semplificare le procedure e a ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti;

Decreta:

Art. 1.

Semplificazione e chiarimento delle procedure e riduzione degli adempimenti amministrativi

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del

patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007, (di seguito denominato: decreto), come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione può essere: - sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni; - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.»;

b) all'art. 5, comma 3: dopo le parole «di cui all'art. 1,» aggiungere le parole «fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,» e dopo le parole «e successive modifiche e integrazioni.» aggiungere le parole «Successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto decreto legislativo.»;

c) all'art. 7, comma 2, eliminare le parole da «, corredata dalle certificazioni» a «conformità del prodotto»;

d) all'art. 8, comma 2, sostituire le parole da «può essere prodotta» a «da un laboratorio certificato, e» con le parole «può essere prodotto»;

e) all'art. 9:

1) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «generatori di calore a condensazione» aggiungere «, ad aria o ad acqua,» e alla lettera *b)*, dopo le parole «sono installate» aggiungere «, ove tecnicamente compatibile,»;

2) al comma 2-*bis*: dopo la lettera *a)* inserire la seguente: «a-*bis*) Per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2009» e alla lettera *b)* eliminare le parole da «, oltre al rispetto» a «dell'8 novembre 2007,» e sostituire le parole «allegato H» con le parole «allegato I»;

3) al comma 2-*ter*, dopo le parole «allegato H» aggiungere le parole «e allegato I»;

4) al comma 4, eliminare le parole da «, corredata dalle certificazioni» a «conformità del prodotto»;

f) all'art. 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" e successive modifiche e integrazioni»;

g) dopo l'allegato H del decreto, è aggiunto l'allegato I riportato in calce al presente provvedimento.

Roma, 6 agosto 2009

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 15

ALLEGATO I

PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE

1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	**Ambiente esterno [ºC]**	**Ambiente interno [ºC]**	**COP**	**COP**
			2008-2009	**2010**
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15	3,8	3,9
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento $\leq$ 35 kW	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,9	4,1
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	3,7	3,8
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entr.: 15	4,0	4,3
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,0	4,3
acqua/aria	Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido entrata: 15	4,3	4,7
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,4	5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma **UNI EN 14511:2004**. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

2. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	**Ambiente esterno [ºC]**	**Ambiente interno [ºC]**	**EER**	**EER**
			2008-2009	**2010**
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 35 Bulbo umido all'entr.: 24	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19	3,3	3,4
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata : 35 Bulbo umido all'entr.: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,4	3,8
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento >35 kW	Bulbo secco all'entrata : 35 Bulbo umido all'entr.: 24	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	3,1	3,2
salamoia/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19	4,2	4,4
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,2	4,4
acqua/aria	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entr.: 19	4,2	4,4
acqua/acqua	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18	4,6	5,1

La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma **UNI EN 14511:2004**. Al momento della prova la pompa
di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	**Ambiente esterno [ºC]**	**Ambiente interno [ºC] (*)**	**COP**	**COP**
			2008-2009	**2010**
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20 °C	1,42	1,46
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura all'entrata:30 °C **(*)**	1,34	1,38
salamoia/aria	Temperatura entrata: 0	Bulbo secco all'entrata: 20 °C	1,55	1,59
salamoia/ acqua	Temperatura entrata: 0	Temperatura all'entrata:30 °C **(*)**	1,44	1,47
acqua/aria	Temperatura entrata: 10	Bulbo secco all'entrata: 20 °C	1,57	1,60
acqua/acqua	Temperatura entrata: 10	Temperatura all'entrata:30 °C **(*)**	1,52	1,56

La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme:
EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.)
EN 14511: 2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico

Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.

(*) Δt : pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C

4. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a **0,6** per tutte le tipologie.

09A11279

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 settembre 2009.

Emissione, nell'anno 2009, di un francobollo commemorativo di Emilio Alessandrini, nel 30° anniversario della morte, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 7 aprile 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo commemorativo di Emilio Alessandrini, nel 30° anniversario della morte, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: 30x40; formato stampa: 26x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: cinque; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, in primo piano, un ritratto del magistrato Emilio Alessandrini, ucciso il 29 gennaio 1979 a Milano.

Completano il francobollo la leggenda «Emilio Alessandrini», le date «1942-1979», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A11255

DECRETO 7 settembre 2009.

Emissione, nell'anno 2009, di un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 27 gennaio 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo celebrativo della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 13x13¼; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, entro una cornice formata da piccole buste, un dentellato che rappresenta un ambiente in stile naïf con un alunno all'ingresso di un edificio scolastico su cui campeggia la scritta Scuola; arricchiscono la vignetta una stella, un sole, un albero di mele, una staccionata, due vasi fioriti e, in alto a destra, un cuore all'interno di un tassello dentellato. Completano il francobollo le leggende «Giornata della Filatelia», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A11256

DECRETO 7 settembre 2009.

Emissione, nell'anno 2009, di francobolli celebrativi delle radici cristiane nella formazione dell'identità culturale europea, in occasione della mostra dedicata ai Santi Patroni d'Europa, nei valori di euro 0,60 e di euro 0,65 (foglietto euro 1,25).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 9 febbraio 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 23 giugno 2009;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2009, francobolli celebrativi delle radici cristiane nella formazione dell'identità culturale europea, in occasione della mostra dedicata ai Santi Patroni d'Europa, nei valori di € 0,60 e di € 0,65 (foglietto € 1,25).

Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: cinque; carta: fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta dei francobolli: mm 40x30; formato stampa dei francobolli: mm 36x26; dentellatura: 13x13¼; formato del foglietto: cm 12,6 x 12,6; tiratura: due milioni di foglietti composti ciascuno di due francobolli.

Vignette: sono dedicate al tema comune delle radici cristiane in Europa e raffigurano, in primo piano, una croce, simbolo della cristianità e, sullo sfondo, il profilo dell'Europa. Completano ciascun francobollo la leggenda «Le Radici Cristiane Dell'Europa»; la scritta «Italia» ed i rispettivi valori «€ 0,60» e «€ 0,65».

Caratteristiche del foglietto: i due francobolli, uniti tra di loro lungo il lato di mm 40, sono impressi in un riquadro perforato posto al centro del foglietto e disposti in ordine di valore. Fuori dal riquadro, intorno ad una pergamena che contiene i due dentellati, sono rappresentati i Santi Patroni d'Europa, i cui nomi sono posti in corrispondenza delle stesse figure: «SS. Cirillo e Metodio», «S. Brigida Di Svezia», «S. Benedetto Da Norcia», «S. Caterina Da Siena» e «S. Teresa Benedetta Della Croce»; in basso a sinistra sono riportate le scritte «Il Potere e la Grazia», «I Santi Patroni D'Europa» e «Roma, Palazzo Venezia» e in basso a destra è riprodotto il logo di Poste italiane.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A11257

DECRETO 7 settembre 2009.

Emissione, nell'anno 2009, di un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimionio artistico e culturale italiano» dedicato alla Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana di Milano, nel IV centenario dell'apertura, nel valore di euro 1,40.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2009 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana di Milano;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 9 giugno 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana di Milano, nel IV centenario dell'apertura, nel valore di € 1,40.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48x40; formato stampa: mm 44x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: uno; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 35,00».

La vignetta raffigura a sinistra una facciata del palazzo sede della Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana di Milano e a destra un particolare del dipinto Ritratto di dama opera di Giovanni Ambrogio de Predis, ivi conservato. Completano il francobollo le leggende «Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana» e «Milano», la scritta «Italia» e il valore «€ 1,40».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A11258

DECRETO 7 settembre 2009.

Emissione, nell'anno 2009, di un francobollo commemorativo di Padre Giovanni Semeria e Padre Giovanni Minozzi, fondatori dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e serviti delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1º luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 7 luglio 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo commemorativo di Padre Giovanni Semeria e Padre Giovanni Minozzi, fondatori dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48x40; formato stampa: mm 44x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: cinque; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura i sacerdoti Padre Giovanni Minozzi e Padre Giovanni Semeria fondatori dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia; la moltitudine di ragazzi alle loro spalle e gli edifici sullo sfondo simboleggiano le migliaia di orfani di guerra accolti nelle Case dell'Opera, il cui logo è riprodotto in basso al centro.

Completano il francobollo le leggende «P. Giovanni Minozzi», «P. Giovanni Semeria» e «Opera Nazionale per il Mezzogiorno D'Italia», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A11259

DECRETO 7 settembre 2009.

Emissione, nell'anno 2009, di un francobollo celebrativo del quotidiano «L'Unione Sarda», nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 7 luglio 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo celebrativo del quotidiano «L'Unione Sarda», nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: quattro più oro; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta riproduce, su fondo blu, la prima pagina del quotidiano «L'Unione Sarda» sovrapposta a quella storica della prima edizione del 13 ottobre 1889.

Completano il francobollo la leggenda «L'Unione Sarda», le date «1889-2009» la scritta «Italia» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A11260

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 settembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 27 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2008 con il quale al Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio S.r.l., ubicato in Bazzano (Bologna), via Kennedy n. 3 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 settembre 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 luglio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio S.r.l., ubicato in Bazzano (Bologna), via Kennedy n. 3, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Anidride solforosa libera Anidride solforosa totale	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/01986 allegato XXX
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Piombo	OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Zinco	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009

09A11267

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Doriana Maria Kovacs Bucatura, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla sig.ra Doriana Maria Kovacs Bucatura;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale rumeno «Diploma de Bacalaureat», «Certificat De Calificare» e «Certificat de definitivat», nonché, l'esperienza professionale acquisita;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 19 novembre 2007, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC, con prova orale aggiuntiva, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso, alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'interessata possiede un titolo riconducibile alla categoria dei titoli assimilati, il cui riconoscimento è regolamentato dall'art. 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 4 marzo 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 7377 del 1° luglio 2008, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 9 luglio 2009 - prot. n. 11671, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione secondaria: «Diploma de Bacalaureat» (diploma di maturità), conseguito presso il Liceului Pedagogic di Timosara (Romania) nella sessione di giugno 1987;

«Certificat De Calificare» rilasciato il 3 luglio 1987 dal Ministero dell'Educazione e dell'Insegnamento che conferisce la qualifica di maestra;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificat de definitivarea» (Certificato di abilitazione all'insegnamento), conseguito presso il Liceo Pedagogico «Carmen Sylva» di Timosoara in data 15 settembre 1990,

posseduto dalla signora Doriana Maria Kovacs Bucatura, di cittadinanza rumena, nata a Timisoara (Romania) il 7 settembre 1969, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A11142

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Stefania Bassi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 319, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Bassi Stefania;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria e secondaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi del comma 1 - lett. *c)*, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello post-secondario di almeno un anno;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza di servizi del 6 luglio 2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 7875 del 31 luglio 2007, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 7 luglio 2009 - prot. n. 11520, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Urkunde - über die staatliche Anerchennung als Erzieherin» (attestato di riconoscimento della qualifica statale di educatrice) rilasciato il 28 marzo 2006 dall'Assessorato per la formazione, la gioventù e lo sport a Berlino (Germania), posseduto dalla cittadina italiana Bassi Stefania nata a Imperia il 27 ottobre 1969, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 11 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A11145

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, al prof. Federico Madeddu, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Federico Madeddu;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più Paesi;

Visto il certificato di omologazione della laurea italiana in «Scienze Biologiche» al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciado en Biología»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato ha compiuto la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della conoscenza linguistica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa dalla conferenza dei servizi nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 5274 del 20 maggio 2009, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 23 luglio 2009 - prot. n. 8212 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea di in «Scienze biologiche» conseguita in data 26 aprile 1999 presso l'Università di Pisa;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2007/2008, rilasciato il 14 maggio 2008 dall'Instituto De Ciencies De La Educació de la Universitat de Barcelona,

posseduto dal prof. Federico Madeddu cittadino italiano nato a Cascina (Pisa), ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria, per le classi di concorso:

57/A - Scienze dell'alimentazione.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A11146

DECRETO 29 luglio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Priska Eberly Reber, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Priska Eberly Reber;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista la dichiarazione di valore del Consolato d'Italia in Berna nella quale è attestato che i titoli «Lehrpatent – Kindergärtnerin» e «Abgangs – Zeugnis» posseduti dall'interessata, consentono di esercitare, in Svizzera, la professione di insegnante di scuola materna, richiesta dall'interessata;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 10 novembre 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso, alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato di origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di una formazione acquisita nella Comunità, riconosciuta da tale Stato come formazione di livello equivalente al livello di formazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007 e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 luglio 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 947 del 2 febbraio 2009, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 7 luglio 2009 - prot. n. 11521, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

«Lehrpatent – Kindergärtnerin» rilasciato a Berna il 22 giugno 1996 dalla «Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern» (Svizzera);

«Abgangs – Zeugnis» rilasciato dalla «Statliches Seminar» di Spiez (Svizzera) il 25 giugno 1996,

posseduto dalla prof.ssa Priska Eberly Reber, di cittadinanza svizzera, nata a Palermo il 27 febbraio 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nella scuola dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A11147

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Luz Pierotto, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DI ISTRUZIONE E
PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2004, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale (MIUR) del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle quali-

fiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Luz Pierotto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al già citato decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Visto il decreto direttoriale del 24 giugno 2009 - prot. n. 6722 - con il quale il titolo di formazione professionale sottoindicato è già stato riconosciuto abilitante all'insegnamento dello strumento musicale – Flauto - classe di concorso 77/A;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 15 luglio 2009, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «De professora en Flauta» rilasciato il 9 giugno 1998 dal Conservatorio Superior de Música «Felix T. Garzon» di Cordoba (Argentina), posseduto dalla cittadina italo/argentina Luz Pierotto, nata a Cordoba (Argentina) l'11 luglio 1975, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, nella classe di concorso:

31/A - Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

32/A - Educazione musicale nella scuola media.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A11143

DECRETO 7 settembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Justyna Mísíek, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Justyna Mísíek;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione dell'attestazione della competenza linguistica in quanto laureata ed abilitata in italiano quale lingua straniera;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso, alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro di origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 2006/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007;

Visto il decreto direttoriale 8 maggio 2007 - prot. n. 4436, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 10 agosto 2009 - prot. n. 8823 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Dyplom Magísterskíe, kierunek: matematyka, spacjalizacja: zastosowania matematyki» (Diploma di laurea, indirizzo: matematica, specializzazione: applicazioni della matematica) conseguito il 27 giugno 2001 presso l'Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki di Toruń (Polonia);

titolo di abilitazione all'insegnamento: Matematyka, specjalność zastosowania matematyki - Diploma del Compimento di Corso di studi Pedagogici - diploma di abilitazione all'insegnamento di matematica conseguito il 27 giugno 2001 presso l'Uniwerytet Mikolaja Kopernika, Studium Pedagogiczne di Toruń (Polonia),

posseduto dalla cittadina polacca Justyna Mísíek, nata a Grójec (Polonia) il 14 agosto 1978 ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nella classe di concorso 42/A - Informatica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A11144

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 settembre 2009.

Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli su strada in attuazione dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E L'INTERMODALITÀ
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI
DELLA POLIZIA DI STATO DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144, con il quale è stata recepita la citata direttiva 2006/22, ed in particolare l'art. 6, comma 6;

Visto il decreto dirigenziale 4 dicembre 2008, n. 4802, con il quale era stato approvato il modello della lista dei controlli su strada;

Decretano:

Articolo unico

1. È approvato il modello di lista di controllo di cui all'allegato 1, per agevolare e rendere uniformi le procedure di controllo, nell'ambito degli accertamenti svolti su strada, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144.

2. Nel corso delle operazioni di controllo su strada, svolte ai sensi del presente decreto, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui al precedente comma.

3. Gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi come esaustivi e l'attività di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto dirigenziale 4 dicembre 2008, n. 4802.

Roma, 14 settembre 2009

Il direttore generale per il trasporto stradale e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
RICOZZI

Il direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato del Ministero dell'interno
ROSINI

ALLEGATO 1

LISTA DI CONTROLLO
relativa ai «controlli su strada in materia di autotrasporto»

Documento integrato conforme all'articolo 12/4° c. Decreto Legislativo 21/11/2005 n. 286 e articolo 6/6° c. Decreto Legislativo 4/8/2008 n. 144
(attuazione direttiva 2006/22/CE)
(Circolare ministeriale n. 300/A/6760/09/108/13/8 del 04/06/2009)

A. DATA E LUOGO DEL CONTROLLO

Data	Ora	Tipo strada	Numero	Km/civico
		❒Autostrada ❒Strada Statale ❒Strada Regionale ❒Strada Provinciale ❒Centro abitato		

Località	Comune	Provincia

B. DATI VEICOLO E REGIME DEL TRASPORTO

Trasporto MERCI ❒ Trasporto VIAGGIATORI ❒

Nazionale ❒ Comunitario/SEE ❒ CEMT ❒ Extracomunitario ❒ INTERBUS [1] ❒ ASOR [1] ❒

Denominazione impresa ______________________________ con sede a ____________________

in ______________________________ n. __________ Stato ____________________

Immatricolazione	Punto di partenza del viaggio	Punto di destinazione del viaggio
Targa ____________ Stato ________	Località ____________________	Località ____________________
Targa [2] ____________ Stato ________	Stato ____________________	Stato ____________________

Merce trasportata *[indicazione particolarità del trasporto]*		
	○	Trasporto eccezionale o in condizioni di eccezionalità
	○	Trasporto merci pericolose
	○	Trasporto animali vivi
	○	Trasporto prodotti alimentari (alimenti sfusi, alimenti surgelati, carni o prodotti ittici)
	○	Altro

C. APPARECCHIO DI CONTROLLO

Tachigrafo analogico	○	Marca	
Tachigrafo digitale	○	Marca	
Tachigrafo non installato o veicolo esente	○	Motivo	

D. DATI CONDUCENTE

NAZIONALITÀ:

ITALIANA ❒ PAESE UE/SEE ❒ PAESE EXTRA-UE ❒

Cognome e nome ______________________ nato a ________________ (________) il ____________

Stato di residenza ________________ indirizzo ______________________________

identificato mediante ______________________________

Patente di guida esibita		Carta di qualificazione (CQC)		Fogli di registrazione (cronotachigrafo analogico)	
Italiana	○	Controllata	○	Controllati	○
Paese UE/SEE	○	Regolare	○	Regolari	○
Paese extra-UE	○	Sono state accertate infrazioni	○	Sono state accertate infrazioni	○
Carta del conducente (tachigrafo digitale)		**Documento rapporto di lavoro [3]**		**Attestato di conducente [4]**	
Controllata	○	Controllato	○	Controllato	○
Regolare	○	Non al seguito	○	Non al seguito	○
Sono state accertate infrazioni	○	Sono state accertate infrazioni	○	Sono state accertate infrazioni	○

[1] Barrare solo in caso di **servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori**.
[2] Indicare la targa del rimorchio o del semirimorchio.
[3] Tale documento è richiesto per **tutti i conducenti (italiani, comunitari od extracomunitari) di veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi in ambito nazionale** (art. 12 del D.M. 22/5/1998). I vari documenti attestanti il regolare rapporto di impiego sono stati da ultimo rideterminati dal Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori con la delibera n. 1/2005 del 27/1/2005.
[4] Tale titolo – che costituisce parte integrante della licenza comunitaria – è richiesto per i **soli conducenti cittadini di Paesi extracomunitari alla guida di veicoli appartenenti ad imprese comunitarie che effettuano operazioni di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito UE**.

E. VERIFICHE EFFETTUATE SULL'ATTIVITÀ DI GUIDA					
NUMERO DI GIORNATE DI LAVORO CONTROLLATE ☐☐					
Punti oggetto di controllo	**Regolare**	**Infrazioni**	**Articolo**	**Numero violazioni**	**Estremi verbale ed eventuali osservazioni**
1. Periodo di guida giornaliero	○	○			
2. Periodo di guida settimanale	○	○			
3. Osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida	○	○			
4. Interruzioni di lavoro	○	○			
5. Periodo di riposo giornaliero	○	○			
6. Periodo di riposo settimanale	○	○			
7. Fogli di registrazione [5]	○	○			
8. Dati memorizzati nella carta del conducente o nel tachigrafo digitale [5]	○	○			
9. Modulo di controllo delle assenze	○	○			
10. Superamenti velocità [5]	○	○			
11. Velocità istantanee [6]	○	○			
12. Corretto funzionamento apparecchio di controllo (manipolazioni, alterazioni, ecc.)	○	○			
13. Documenti indicati art. 16, paragrafo 2, Reg. (CE) n. 561/2006 [7]	○	○			

F. VERIFICHE EFFETTUATE SULLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO MERCI					
Trasporto NAZIONALE:			**Trasporto INTERNAZIONALE in ambito:**		
CONTO PROPRIO	Licenza	**SI** ☐ **NO** ☐	**UE**	Licenza comunitaria	**SI** ☐ **NO** ☐
CONTO TERZI	Veicolo immatricolato per «uso di terzi»	**SI** ☐ **NO** ☐	**CEMT**	Autorizzazione CEMT	**SI** ☐ **NO** ☐
CABOTAGGIO	Documentazione idonea	**SI** ☐ **NO** ☐	**CEMT**	Libretto di viaggio	**SI** ☐ **NO** ☐
			EXTRA-UE	Autorizzazione bilaterale	**SI** ☐ **NO** ☐

F 1. DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO ESIBITA	
• «Scheda di trasporto» [8]	**SI** ☐ **NO** ☐
• Copia del contratto in forma scritta	**SI** ☐ **NO** ☐
• Contratto di trasporto internazionale [CMR]	**SI** ☐ **NO** ☐
• Regime TIR	**SI** ☐ **NO** ☐
• Altra documentazione diversa da quella precedentemente elencata [9]	

F 2. VIOLAZIONI CONTESTATE SU STRADA			
Articolo		**Estremi verbale ed eventuali osservazioni**	
26/1° comma della legge 6/6/1974 n. 298	○		
46/1° e 2° comma della legge 6/6/1974 n. 298	○		
7/2° comma del decreto legislativo 21/11/2005 n. 286 *[sanzione art. 26/2° comma della legge n. 298/1974]*	○		**Sequestro merce:** **SI** ☐ **NO** ☐
61 del Codice della Strada *[sagoma limite]*	○		
62 del Codice della Strada *[massa limite]*	○		
164 del Codice della Strada *[sistemazione del carico]*	○		
167 del Codice della Strada *[sovraccarico]*	○		
142 del Codice della Strada [limiti di velocità]		***Si vedano i dati riportati ai punti 10 ed 11 della precedente Sezione E***	
174 del Codice della Strada [durata della guida]		***Si vedano i dati riportati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della precedente Sezione E***	

G. AUTORITÀ DI CONTROLLO		
Comando o Ufficio di appartenenza	**Nominativo e qualifica operatori**	**Firma**

[5] Riferiti ai **precedenti 28 giorni**.
[6] Registrate dall'apparecchio di controllo durante le **ultime 24 ore di uso del veicolo**.
[7] **Estratto del registro di servizio e copia dell'orario di servizio** qualora nel veicolo non risulti installato l'apparecchio di controllo ed il conducente sia addetto ad un **servizio regolare passeggeri in ambito nazionale od in ambito internazionale** (i cui capolinea si trovino a non più di 50 km in linea d'aria dalla frontiera fra due Stati membri ed il percorso complessivo non superi i 100 km).
[8] Documento istituito ai sensi dell'**art. 7-bis del decreto legislativo 21/11/2005, n. 286**, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 22/12/2008, n. 214, che deve essere compilato a cura del committente e deve essere conservato a bordo del veicolo adibito al **trasporto delle merci per conto di terzi in ambito nazionale** a cura del vettore. La «scheda di trasporto» – il cui contenuto è stabilito da apposito decreto interministeriale – può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta o da altra documentazione equivalente individuata dal medesimo decreto interministeriale.
[9] Specificare nell'apposito campo il tipo di documento esibito diverso da quelli precedentemente elencati (ad esempio: formulario di identificazione dei rifiuti, documento di trasporto DDT, ecc.).

09A11280

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 maggio 2009.

Graduatoria dei comuni con meno di 50.000 abitanti ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera *e)*, legge 296/2006 per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro riferite ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico degli stessi Enti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 1, comma 1156, lett. *e)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che autorizza il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali a stipulare con i comuni, nel limite complessivo di 1 milione di euro, per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno sette anni, di comuni con meno di 50.000 abitanti;

Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 18 dicembre 2008;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua i soggetti impegnati in progetti di attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 78, comma 2, lett. *a)*, *b)*, *d)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni che prevedano:

la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;

la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà;

Visto il decreto del 9 gennaio 2009 del direttore generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione – emanato previa intesa acquisita in data 18 dicembre 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano – recante i criteri per l'assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lett. *e)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e disposizioni procedurali attuative di questa norma (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2009);

Considerato che il suddetto decreto direttoriale assegna le risorse ai lavoratori che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 81/2000, impegnati in attività socialmente utili nei comuni con meno di 50.000 abitanti, con oneri totalmente a carico dei medesimi comuni, dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente;

Visti in particolare:

l'art. 2 del citato decreto direttoriale del 9 gennaio 2009, che ai fini dell'ammissione i ai contributi di cui all'art. 1, comma 1156, lett. *e)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i comuni interessati devono presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - Divisione III, apposita domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*;

l'art. 3 del citato decreto direttoriale il quale prevede che, ai fini dell'assegnazione delle risorse, il Ministero del lavoro predispone apposita graduatoria tra i comuni che hanno presentato domanda e che presentano i requisiti richiesti, sulla base dei criteri individuati dal medesimo art. 3;

Vista la decisione della Commissione 4 agosto 2006, n. 2006/595/CE che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'«Obiettivo Convergenza» per il periodo 2007-2013 ed in particolare gli Allegati I e II che comprendono in tale Obiettivo le medesime regioni già «Obiettivo 1» per il periodo 2000-2006;

Ritenuto, pertanto, che il riferimento alle «aree di cui all'Obiettivo 1 CE» contenuto nel citato art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 9 gennaio 2009 debba intendersi riferito, attualmente, alle regioni dell'«Obiettivo Convergenza» di cui alla richiamata decisione della Commissione 4 agosto 2006, n. 2006/595/CE;

Considerato che sono pervenute dai comuni ventotto domande per la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lett. *e)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che , in seguito, un comune ha ritirato la propria domanda;

Viste in particolare, nell'ambito dell'istruttoria relativa alle domande pervenute, le note con le quali sono state fornite le informazioni, richieste dalla scrivente, dalle regioni Basilicata (nota n. 72545/74AA del 9 aprile 2009) Calabria (n. 14829 del 17 aprile 2009) Campania (n. 391331 del 6 maggio 2009 e n. 422035 del 14 maggio 2009) Piemonte (n. 20018/DB1504 del 21 aprile 2009) Sardegna (n. 11526 del 6 aprile 2009) e Sicilia (n. 863 del 7 aprile 2009) per i comuni dei rispettivi territori;

Considerato che, alla conclusione dell'attività istruttoria: diciassette comuni non sono stati ammessi alla concessione dei contributi poiché è stato accertato che non presentano i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1156, lett. *e)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal richiamato decreto direttoriale 9 gennaio 2009; dieci comuni sono stati ammessi alla concessione dei contributi poiché è stato accertato che presentano i requisiti previsti dall'art. 1, comma 1156, lett. *e)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal richiamato decreto direttoriale 9 gennaio 2009;

Viste le note con le quali si è preso atto del ritiro della propria domanda da parte di un Comune e si è provveduto a comunicare ai diciassette comuni non ammessi, il relativo motivato provvedimento;Ritenuto di ordinare le dieci domande ammissibili nella graduatoria, predisposta sulla base dei criteri individuati dall'art. 3 del decreto direttoriale del 9 gennaio 2009;

Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria medesima;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria relativa ai dieci comuni ammessi alla concessione dei contributi ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lett. *e)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, predisposta sulla base dei criteri di cui all'art. 3 del decreto direttoriale del 9 gennaio 2009 – emanato previa intesa acquisita in data 18 dicembre 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano – recante i criteri per l'assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lett. *e)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che disposizioni procedurali attuative di questa norma (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2009).

Regione	**Comune**	**Abitanti**	**Numero L.S.U.**	**Importo**
Sicilia	**Sciacca (AG)**	40.240	112	**€ 767.123,28**
Sicilia	**Caltabellotta(AG)**	4.104	13	**€ 89.041,10**
Campania	**Roccadaspide (SA)**	7.488	6	**€ 41.095,88**
Calabria	**Cittanova (RC)**	10.539	5	**€ 34.246,57**
Sicilia	**Cianciana (AG)**	3.637	3	**€ 20.547,95**
Campania	**Vallata (AV)**	2.952	2	**€ 13.698,63**
Campania	**Andretta (AV)**	2.295	2	**€ 13.698,63**
Campania	**Pontecagnano Faiano (SA)**	25.390	1	**€ 6.849,32**
Campania	**Sant'Arsenio (SA)**	2.773	1	**€ 6.849,32**
Campania	**Corbara (SA)**	2.580	1	**€ 6.849,32**
TOTALI			**146**	**€ 1.000.000,00**

Art. 2.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procederà alla stipula delle convenzioni con i suddetti Comuni ai fini del trasferimento delle risorse.

Art. 3.

Le risorse assegnate verranno trasferite secondo le modalità indicate nelle convenzioni di cui al precedente articolo.

Roma, 26 maggio 2009

Il direttore generale: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 247

09A11254

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vania Cristina Pinto Da Silva Sanches, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Vania Cristina Pinto da Silva Sanches, cittadina portoghese, chiede il riconoscimento del titolo «Licenciatura em Enfermagem» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Portogallo con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Licenciatura em Enfermagem», conseguito il 17 marzo 1995 presso la «Escola Superior de Enfermagem da Imaculada Conceição», con sede in Oporto (Portogallo), dalla signora Vania Cristina Pinto da Silva Sanches, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il giorno 13 agosto 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Vania Cristina Pinto da Silva Sanches è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11149

DECRETO 3 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bernardette Ann Scott, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bernardette Ann Scott, cittadina britannica, chiede il riconoscimento del titolo «General Nursing» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. l6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nel Regno Unito con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «General Nursing», rilasciato nell'anno 1989 dalla «English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting», alla sig.ra Bernardette Ann Scott, nata a Enniskillen (Regno Unito) il giorno 19 ottobre 1965, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bernardette Ann Scott è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A11148

DECRETO 8 settembre 2009.

Ricostituzione presso l'INPS della commissione cassa integrazione guadagni edilizia per la provincia di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce ai direttori degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione la competenza alla costituzione delle Commissioni provinciali cassa integrazione guadagni;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 recante «norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro» e in particolare l'art. 4 relativo alle competenze della Direzione regionale del lavoro e l'art. 9 relativo alla partecipazione ad organi collegiali;

Visto il proprio decreto n. 16 del 5 agosto 2005 di ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Viterbo;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Viste le direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 39 del 19 marzo 1997 che estende l'applicazione dell'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti degli organi , alle commissioni di cui alle leggi n. 164/1975 e n. 427/1975;

Visto il del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 608 recante «norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» e in particolare l'art. 4 che prevede una riduzione del numero dei membri elencati nella allegata tabella C;

Vista la nota della Divisione III della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale prot. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, secondo la quale, la Commissione di cui alla legge n. 427/1975 debba essere così composta:

Direttore della sede provinciale I.N.P.S. - Presidente;

un funzionario della Direzione provinciale del Lavoro - Servizio ispezione del Lavoro (ex Ispettorato provinciale del lavoro);

due rappresentanti dei lavoratori, di cui uno dipendente da industria edile ed uno artigiano edile;

due rappresentanti dei datori di lavoro di cui uno dell'industria e l'altro degli artigiani edili;

Considerato che per la ricostituzione della Commissione di cui alla legge n. 427/1975, verranno utilizzati i criteri usati per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di cui alla legge n. 56/1987, secondo le direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Dir. gen. per l'impiego Div. I con la nota n. 1/538/AG8/47 del 1° settembre 1987 e l'allegata nota della Direzione generale RR.LL. Div. III prot. n. 13/ 99 /87 RS.LA 75 del 2 giugno 1987 e nota n. 141 28 /88/rs /EV 41 del 5 agosto 1988 della Dir. gen. RR.LL. Div. III relative alla rappresentatività;

Tenuto conto dei compiti specifici attribuiti dalla legge alle Commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sono stati stabiliti di conseguenza ed in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

a) partecipazione effettiva alla formulazione ed alla stipula dei contratti o accordi nazionali di lavoro ed integrativi provinciali ed aziendali;

b) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, per ogni struttura deve essere indicato: il responsabile della sede e il numero degli eventuali collaboratori, l'orario di apertura settimanale e giornaliero, eventuale canone di affitto corrisposto;

d) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

Ritenuto altresì di verificare il «peso» a livello locale delle organizzazioni sindacali al fine di armonizzare le risultanze di quelle rappresentative sul piano nazionale con le organizzazioni sindacali operanti sul piano locale;

Considerato che sono state interpellate le seguenti OO.SS:

Associazione fra gli industriali (Confindustria);

Federlazio;

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

U.G.L. (ex CISNAL);

CISAL;

CONFSAL;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori, e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, nonché dall'accordo stipulato tra le OO.SS. datoriali della Federlazio di Viterbo e dell'Associazione fra gli Industriali della provincia di Viterbo, in data 15 giugno 2009, in ordine alla rappresentatività delle medesime, risultano, nella provincia di Viterbo maggiormente rappresentative le seguenti OO.SS.:

Associazione fra gli industriali;

Federlazio;

Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA);

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

Vista la necessità di procedere alla ricostituzione dell'Organo collegiale;

Viste le designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali interessate e dalla competente sede dell'I.N.P.S.;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale la Commissione cassa integrazione guadagni edilizia per la provincia di Viterbo così composta:

presidente:

dott. Danilo Siddi (membro effettivo) in rappresentanza della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Viterbo;

sig.ra Maria Passini (membro supplente).

Direzione provinciale del lavoro Viterbo - Servizio ispezione del lavoro:

Isp. Maria Sofia Sassara (membro effettivo);

Dott.ssa Virginia Sarni (membro supplente).

OO.SS. - Datori di lavoro:

dott. Mario Adduci (membro effettivo) - Federlazio;

dott. Ferruccio Moretti (membro supplente) Associazione fra gli industriali;

sig. Riccardo Pera (membro effettivo) Confederazione nazionale artigianato (CNA);

sig. Maurizio Mancini (membro supplente) Confederazione nazionale artigianato (CNA);

OO.SS. - Lavoratori:

sig. Massimo Guerrini (membro effettivo) C.G.I.L.;

sig. Alfredo Nocentini (membro supplente) C.G.I.L.;

sig. Claudio Delle Monache (membro effettivo) C.I.S.L;

sig. Fabio Turco (membro supplente) C.I.S.L.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A11275

DECRETO 8 settembre 2009.

Ricostituzione presso l'INPS della commissione cassa integrazione guadagni ordinaria per la provincia di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza alla costituzione delle Commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni ai direttori degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687 recante «norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro» e in particolare l'art. 4 relativo alle competenze della Direzione regionale del lavoro e l'art. 9 relativo alla partecipazione ad organi collegiali;

Visto il proprio decreto n. 15 del 5 agosto 2005 di ricostituzione della Commissione provinciale Cassa integrazione guadagni ordinaria di Viterbo;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Viste le direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 39 del 19 marzo 1997 che estende l'applicazione dell'art. 1, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 , che fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti degli organi, alle commissioni di cui alle leggi n. 164/1975 e n. 427/975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 608 recante «norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» e in particolare l'art. 4 che prevede una riduzione del numero dei membri elencati nella allegata tabella C;

Vista la nota della Divisione III della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale prot. 1/3PS/20133 del 13 gennaio 1995, secondo la quale, la Commissione di cui alla legge n. 164/1975 debba essere così composta:

un direttore o suo delegato della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo - Presidente;

un rappresentante dei lavoratori;

un rappresentante dei datori di lavoro;

un funzionario INPS con voto consultivo;

Considerato che per la ricostituzione della Commissione di cui alla legge n. 164/1975, verranno utilizzati i criteri usati per la ricostituzione delle Commissioni Provinciali di cui alla legge n. 56/1987, secondo le direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Dir. gen. per l'impiego Div. I con la nota n. 1/538/AG8/47 del 1° settembre 1987 e l'allegata nota della Direzione generale RR.LL. Div. III prot. n. 13/99/87 RS.LA 75 del 2 giugno 1987 e nota n. 141 28 /88/rs /EV 41 del 5 agosto 1988 della Dir. gen. RR.LL. Div. III relative alla rappresentatività;

Tenuto conto dei compiti specifici attribuiti dalla legge alle Commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, art. 3, comma 4;

Considerato che, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali sono stati stabiliti di conseguenza ed in via preventiva i seguenti criteri di valutazione:

a) partecipazione effettiva alla formulazione ed alla stipula dei contratti o accordi nazionali di lavoro ed integrativi provinciali ed aziendali;

b) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali plurime e collettive di lavoro;

c) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, per ogni struttura deve essere indicato: il responsabile della sede e il numero degli eventuali collaboratori, l'orario di apertura settimanale e giornaliero, eventuale canone di affitto corrisposto;

d) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

Ritenuto altresì di verificare il «peso» a livello locale delle organizzazioni sindacali al fine di armonizzare le risultanze di quelle rappresentative sul piano nazionale con le organizzazioni sindacali operanti sul piano locale;

Considerato che sono state interpellate le seguenti OO.SS:

Associazione fra gli industriali della provincia di Viterbo;

Federlazio;

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

U.G.L. (ex CISNAL);

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori, e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, nonché dall'accordo stipulato tra le OO.SS. datoriali della Federlazio di Viterbo e dell'Associazione fra gli industriali di Viterbo, in data 29 luglio 2005, in ordine alla rappresentatività delle medesime, risultano, nella provincia di Viterbo maggiormente rappresentative le seguenti OO.SS.:

Associazione fra gli industriali della provincia di Viterbo;

Federlazio;

C.G.I.L.;

Vista la necessità di procedere alla ricostituzione dell'Organo collegiale;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate e dalla competente sede dell'I. N.P.S.;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Commissione cassa integrazione guadagni ordinaria per la provincia di Viterbo così composta:

presidente - dirigente *pro tempore* o suo delegato della direzione provinciale del lavoro di Viterbo;

Organizzazioni sindacali - Datori di lavoro:

dott. Ferruccio Moretti (membro effettivo) Associazione fra gli industriali della provincia di Viterbo;

dott. Mario Adduci (membro supplente) Federlazio.

Organizzazioni sindacali - Lavoratori:

sig. Carlo Proietti (membro effettivo) C.G.I.L.;

sig. Massimiliano Venanzi (membro supplente) C.G.I.L.;

I.N.P.S. con potere esclusivamente consultivo:

dott. Danilo Siddi (membro effettivo);

sig. Maura Passini (membro supplente).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A11274

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Aggiornamento contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il «Consorzio Tirreno Sviluppo S.C. A R.L.». (Deliberazione n. 29/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11/2000), con la quale la Commissione europea ha comunicato la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*G.U.* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*G.U.* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*G.U.* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*G.U.* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*G.U.* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 57 (*G.U.* n. 85/2005), aggiornata con delibera 6 marzo 2009, n. 7 (*G.U.* n. 110/2009) con la quale il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stato autorizzato a stipulare con il «Consorzio Tirreno Sviluppo s.c.a r.l.» il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di iniziative integrate nella filiera del settore turistico nella Regione Calabria, Provincia di Cosenza, con investimenti ammessi pari a 49.109.460 euro, agevolazioni pari a 23.989.777,65 euro e un incremento occupazionale non inferiore a 241,1 U.L.A. (Unità lavorative annue);

Viste le note n. 0014789 del 21 maggio 2009 e n. 0073536 del 22 giugno 2009, con le quali il Ministro dello sviluppo economico ha formulato la proposta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, determinata dalla modifica del piano di investimenti da parte di una delle società consorziate;

Considerata l'opportunità di procedere a tale aggiornamento, che, a giudizio dell'Amministrazione proponente, non modifica la validità complessiva del piano progettuale inizialmente autorizzato e che comporta un risparmio per la finanza pubblica pari a 2.017.309,82 euro, di cui 1.421.245,20 euro di risorse statali e 596.064,62 euro di risorse regionali;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio Tirreno Sviluppo s.c. a r.l., che prevede investimenti nella Regione Calabria, Provincia di Cosenza, per complessivi 45.464.979,47 euro, da realizzarsi così come indicato nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 21.972.467,83 euro, di cui 15.480.153,13 euro a carico dello Stato e i restanti 6.492.314,70 euro a carico della Regione Calabria.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un incremento occupazionale non inferiore a n. 230,84 U.L.A. (Unità lavorative annue).

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con le delibere di questo Comitato n. 57/2004 e n. 7/2009.

5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla attuazione della presente delibera.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice presidente: TREMONTI

Il segretario del Cipe: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 41

ALLEGATO

Contratto di programma: Società Consortile Tirreno Sviluppo s.c.a r.l.

	Denominazione	Iniziativa	Investimenti (euro)	Agevolazioni (euro)			Occupazione (U.L.A)
				Stato	Regione	Totali	
1	ALESSANDO S.R.L.	ALBERGO 4 STELLE	650.000,00	228.970,84	96.029,46	325.000,30	6,00
2	F.LLI GRISOLIA SAS	ALBERGO 4 STELLE	700.000,00	243.329,95	102.051,62	345.381,57	8,00
3	MANNARINO E PERRICONE SNC	RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE	3.672.519,47	1.070.463,70	448.948,25	1.519.411,95	18,34
4	LA FELCE DI CAUTERUCCIO MARIA	ALBERGO 3 STELLE	1.369.000,00	482.249,08	202.253,34	684.502,42	9,00
5	M.G.C. SAS	ALBERGO 4 STELLE	2.405.100,00	834.724,03	350.079,94	1.184.803,97	12,00
6	L'ARCA DI BRAMBILLA ANNA DI	ALLOGGIO AGRITURISTICO	1.496.000,00	487.263,83	204.356,52	691.620,35	10,00
7	SIR SAS	ALBERGO 4 STELLE	810.000,00	285.985,04	119.940,99	405.926,03	8,00
8	EUROTOURISM S.R.L.	ALBERGO 3 STELLE	550.000,00	191.828,07	80.451,93	272.280,00	2,00
9	BRUNI DI GALLO FRANCESCA DI	ALBERGO 4 STELLE	726.000,00	251.670,42	105.549,58	357.220,00	3,50
10	RISTORANTE ALIGIA S.R.L.	ALBERGO 4 STELLE	960.000,00	336.196,31	140.999,40	477.195,71	3,40
11	ROMA IMMOBILIARE S.R.L.	ALBERGO 4 STELLE E CENTRO POLIVALENTE	4.184.000,00	1.464.228,42	614.091,58	2.078.320,00	18,00
12	ROMA IMMOBILIARE S.R.L.	RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE 4 STELLE	6.125.000,00	2.092.718,68	877.677,90	2.970.396,58	22,00
13	FOREST S.R.L.	VILLAGGIO TURISTICO 4 STELLE	2.285.000,00	809.702,47	339.586,00	1.149.288,47	15,00
14	ELFREL SAS	ALBERGO 4 STELLE	939.000,00	328.812,79	137.902,77	466.715,56	10,00
15	HOTEL ITALIA DI BOSCO FRANCESCO	ALBERGO 3 STELLE	737.000,00	242.104,63	101.537,72	343.642,35	7,00
16	HOTEL PARCO DEI PRINCIPI S.R.L.	ALBERGO 3 STELLE	2.482.000,00	868.756,38	364.352,97	1.233.109,35	16,00
17	SPORTING CENTER SNC	RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE 4 STELLE	4.181.450,00	1.423.125,25	596.853,07	2.019.978,32	12,00
18	HOTEL VILLA PRINCIPE SNC	ALBERGO 3 STELLE	539.000,00	190.285,10	79.804,82	270.089,92	1,60
19	HOTEL SENATOR DI SENATORE FRANCESCO	ALBERGO 4 STELLE	894.910,00	321.191,43	134.706,40	455.897,83	5,00
20	GAIM S.R.L.	ALBERGO 4 STELLE	9.250.000,00	3.148.059,06	1.320.283,44	4.468.342,50	35,00
21	BAIATOUR S.a.s. di MAIOLINO C. & C.	AGENZIA DI VIAGGIO - TOUR OPERATOR	203.000,00	71.509,30	29.990,70	101.500,00	4,00
22	HOLIDAY S.R.L.	CAMPEGGIO CON AREA ATTREZZATA 4 STELLE	306.000,00	106.978,35	44.866,30	151.844,65	5,00
	Totale Contratto di programma		**45.464.979,47**	**15.480.153,13**	**6.492.314,70**	**21.972.467,83**	**230,84**

09A11293

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

DELIBERAZIONE 24 settembre 2009.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna per i *referendum* propositivi della provincia autonoma di Bolzano indetti per il giorno 25 ottobre 2009. (Documento n. 7).

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso:

che con decreto del Presidente della provincia autonoma di Bolzano n. 148/2.1 del 24 agosto 2009, successivamente modificato con decreto n. 149/2.1 del 26 agosto seguente, sono stati indetti per il giorno 25 ottobre 2009 i *referendum* relativi ai progetti di leggi provinciali del 22 agosto 2006, protocolli n. 5392 (modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento della edilizia abitativa agevolata»), n. 5393 (modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»), n. 5396 (proposta di legge provinciale: il *referendum* propositivo, abrogativo, consultivo o confermativo, l'iniziativa popolare, *referendum* sulle grandi opere), e del 20 dicembre 2006, protocolli n. 10335 (disegno di legge provinciale sulla democrazia diretta - poteri di indirizzo potere consultivo poteri deliberativi) e n. 10375 (legge provinciale per la riduzione del traffico aereo);

Visto:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo d'informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie indette nella provincia autonoma di Bolzano per il 25 ottobre 2009 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio della provincia. Esse si applicano dalla data in cui la delibera stessa è comunicata alla RAI e cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti. Gli eventuali sostenitori dell'indicazione di astensione dal voto o non partecipazione sono equiparati ai contrari quanto alla ripartizione del tempo. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

Art. 2.

Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva provinciale della RAI nella provincia autonoma di Bolzano, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni relative all'attuazione

del bilinguismo e alla tutela delle minoranze linguistiche, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* di cui all'art. 1 può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto. Essa si realizza mediante tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'art. 5;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari a diffusione regionale e provinciale e i programmi di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.

2. In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

Art. 3.

Soggetti politici legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) i comitati promotori dei quesiti referendari, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;

b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio della provincia autonoma di Bolzano;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;

d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *d)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, ed avere chiesto al Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano (d'ora in avanti CORECOM), entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa i quesiti referendari. Entro i cinque giorni successivi il CORECOM valuta la rilevanza provinciale dei richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

Art. 4.

Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione

La RAI predispone e trasmette nella Provincia autonoma di Bolzano servizi televisivi e radiofonici che illustrano i quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. I servizi danno conto altresì delle caratteristiche peculiari ed innovative dell'attuale consultazione referendaria. I servizi televisivi e quelli radiofonici sono trasmessi in orari di buon ascolto, prima e dopo i principali notiziari. Essi sono altresì inoltrati al CORECOM ed alla Commissione.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che li renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 5.

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. In riferimento ai *referendum* del 25 ottobre 2009, la RAI attraverso la testata giornalistica regionale organizza e trasmette nella provincia autonoma di Bolzano tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) i comitati promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, sono invitati dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni dei propri quesiti referendari e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto ai quesiti referendari;

c) la RAI individua quali tra i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari.

2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2009.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete provinciale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Tali soggetti:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, dichiarano che il CORECOM ha valutato positivamente la loro rilevanza provinciale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente CORECOM.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti ai conduttori o alla testata.

Art. 8.

Programmi dell'accesso

1. La programmazione dell'accesso nella provincia autonoma di Bolzano è sospesa nel periodo di applicazione della presente delibera.

Art. 9.

Comunicazioni e consultazione alla Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi al CORECOM ed alla Commissione parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, e ogni altra questione controversa.

Art. 10.

Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il Presidente: ZAVOLI

09A11334

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica al Monastero «Santa Speranza», in San Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 agosto 2009, viente riconosciuta la personalità giuridica civile al Monastero «Santa Speranza», con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

09A11264

Riconoscimento della personalità giuridica alla Provincia italiana dell'Istituto figlie di nostra Signora della Misericordia, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 agosto 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Provincia italiana dell'Istituto figlie di nostra Signora della Misericordia, con sede in Roma.

09A11265

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 557/PA.S.7455-XVJ(4555) del 6 novembre 2007 per il riconoscimento e la classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 26 novembre 2007, alla pagina 53, dove è scritto:

«Pirotecnica Teanese S.r.l. 905ST+ C (d.f.: Sfera 905 stelle con centro) (massa attiva g 2175);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 905ST + C1 (d.f.: Sfera 905 stelle con centro 1) (massa attiva g 2175);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 905ST + C2 (d.f.: Sfera 905 stelle con centro 2) (massa attiva g 2175);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 905ST + C3 (d.f.: Sfera 905 stelle con centro 3) (massa attiva g 2175);»

leggasi: «Pirotecnica Teanese S.r.l. 901CR-OR (d.f.: sfera 7,5 a crisantemo da oro a rosso) (massa attiva g 147);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 901C-0 (d.f.: sfera 7,5 crocette orange) (massa attiva g 158);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 901C-L (d.f.: sfera 7,5 crocette lemon) (massa attiva g 158);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 901C-B (d.f.: sfera 7,5 crocette bianche) (massa attiva g 158);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 901C-VIOLA (d.f.: sfera 7,5 crocette viola) (massa attiva g 158);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 901C-V (d.f.: sfera 7,5 crocette verde) (massa attiva g 158);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 901C-ROSSO (massa attiva g 158);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 901C-ROSA (d.f.: sfera 7,5 crocette rosa) (massa attiva g 158);

Mottola 901CR-BL (d.f.: sfera cal. 7,5 crocette blu) (massa attiva g 158);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 901C-G (d.f.: sfera 7,5 crocette gialle) (massa attiva g 158);

Pirotecnica Teanese S.r.l. 901C-ARG (d.f.: sfera 7,5 crocette argento) (massa attiva g 158);».

09A11268

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti, in quanto oggetto di furto, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
9256506	000	059
9256507	000	059
9256517	000	059
9256518	000	059
9256519	000	059
9256520	000	059
9256521	000	059
9256522	000	059
8793182	000	059
8793183	000	059
8793184	000	059
8793185	000	059
8793186	000	059
8793187	000	059
8793188	000	059
8793189	000	059
8793190	000	059
8793191	000	059
8793192	000	059
8793193	000	059
8793194	000	059
8793195	000	059
8793196	000	059
8793197	000	059
8793198	000	059
8793199	000	059
8793200	000	059
8793201	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
3183249	000	059
3183250	000	059
3183251	000	059
3183252	000	059
3183253	000	059
3333069	000	059
3333070	000	059
3333071	000	059
3333072	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"AFFARI TUOI"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
2000641	000	099
2000642	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA GALLINA DALLE UOVA D'OROI"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
1566454	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
642448	000	149
642449	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SPIAGGIA D'ORO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
123868	000	149
123869	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
5532748	000	299
5532749	000	299
5556824	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1698081	000	029
1699067	000	029
1572805	000	029
1572806	000	029
1572807	000	029
1572808	000	029
1572815	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MEGA MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
8094101	000	029
8094102	000	029
8094103	000	029
8094104	000	029
8094105	000	029
8309318	000	029
8309319	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
925544	000	299
925545	000	299
945113	000	299
945114	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1690368	000	149

09A11294

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 3 adottata in data 26 giugno 2009 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti - ENPAF.

Con ministeriale n. 24/IX/0014824/FAR-L-66 del 30 luglio 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3, adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 26 giugno 2009, con la quale viene adeguata, per l'anno 2010, con l'incremento dell'1%, la misura del contributo obbligatorio in base alle variazioni dell'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati stabilito dall'ISTAT, tenendo conto, contestualmente, della situazione tecnico-finanziaria dell'Ente.

09A11270

Approvazione della delibera n. 4 adottata in data 26 giugno 2009 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti - ENPAF.

Con ministeriale n. 24/IX/0014827/FAR-L-67 del 30 luglio 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4, adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 26 giugno 2009, con la quale è stata confermata in 26,00 €, la misura del contributo destinato al finanziamento della Sezione assistenza, dovuto dagli iscritti, per l'anno 2010.

09A11271

Approvazione della delibera n. 80 adottata in data 20 marzo 2009 dalla Cassa nazionale del notariato

Con ministeriale n. 24/IX/0013448/NOT-L-33 del 13 luglio 2009 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 80 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 20 marzo 2009, concernente l'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei notai in esercizio, portandola dall'attuale 28%, al 30% degli onorari di repertorio, con decorrenza dal 1° luglio 2009.

09A11272

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di un «Elettrodotto a 380kv, in doppia terna, dalla nuova stazione elettrica di Chignano Po alla nuova stazione di Maleo ed opere connesse», proposto dalla società Terna S.p.a., in Roma.

Con decreto n. DSA-DEC-2009-0001051 dell'8 settembre 2009, è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto di un «Elettrodotto a 3802 kV, in doppia terna, dalla nuova stazione elettrica di Chignolo Po alla nuova stazione di Maleo», localizzata nei comuni di Chignolo Po in provincia di Pavia, Orio Litta, Senna Lodigiana, Somaglia, Fombio, S. Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, Corno Giovine, Maleo in provincia di Lodi, proposto dalla Terna S.p.A., con sede in Roma, via Arno, 64.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriale/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinnanzi al Tar entro 60 giorni, o con ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 2000, n. 340.

09A11287

Pronuncia di esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto di modifica del tracciato del metanodotto connesso al terminale di rigassificazione di GNL localizzato al largo della costa toscana (Livorno), presentato dalla società Offshore LNG Toscana S.p.a., in Roma.

Con provvedimento direttoriale DSA-2009-0024270 del 15 settembre 2009 è stata espressa la pronuncia di esclusione dalla procedura di V.I.A. relativa al progetto di modifica del tracciato del metanodotto connesso al terminale di rigassificazione di GNL localizzato al largo della costa toscana (Livorno) - presentato dalla Società Offshore LNG Toscana S.p.A., con sede in Roma - Via Gaspare Spontini 22.

Il testo integrale del citato provvedimento è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: http://vwvw2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A11288

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto delle opere di completamento del molo di sottoflutto di Arenella del porto di Palermo, presentato dalla società Marina di Arenella, in Palermo.

Con la determinazione direttoriale DSA-2009-0020954 del 3 agosto 2009 della direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto delle opere di completamento del molo di sottoflutto di Arenella, del porto di Palermo presentato dalla Società Marina di Arenella, con sede in via Cardinal Massaia n. 7, 90142 Palermo.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A11289

REGIONE CAMPANIA

Provvedimenti sulle acque minerali

Con decreto 15 del 7 settembre 2009 dell'A.G.C. 15 settore 12 della Regione Campania, «La Ferrarelle S.p.a.» è stata autorizzata ad immettere nella miscela Santagata l'acqua sgorgante dai nuovi boccafori denominati P3 e P12 e a destinare i pozzi sostituiti, da denominarsi pzp3 e pzp12, in piezometri di monitoraggio.

09A11273

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-224) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.